



Comune di Bottanuco Provincia di Bergamo

**SCHEMA DI CONVENZIONE URBANISTICA
PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO
DI INIZIATIVA PRIVATA
denominato
« AT4 via Silvio Pellico »**

Articolo 28, legge 17 agosto 1942, n. 1150
Articoli 46, legge regionale 11 marzo 2005, n. 12

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. _____ del _____

L'anno duemiladodici, addì del mese (...../...../.....), avanti al sottoscritto ufficiale rogante, segretario Comunale in Comune di Bottanuco;

- il COMUNE DI BOTTANUCO, codice fiscale 00321940165, con sede in Bottanuco, Piazza San Vittore, 1, legalmente rappresentato, come previsto dall'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dall'art. dello statuto comunale, da nato a il, domiciliato per la carica presso la sede comunale in, Via, il quale dichiara di intervenire in quest'atto nella sua qualità di, in forza della deliberazione della Giunta Comunale, n. ... del, esecutiva a norma di legge, che in copia conforme si allega sotto la lettera "A" di seguito il "Comune",

da una parte

i Signori:

- Angioletti Angela residente a Rho via De Raude n. 16, nata a Bottanuco il 12/08/1921, codice fiscale NGLNGL21M52B088C;
- Bassi Claudia Sonia, residente a Bottanuco via S. Pellico n. 7, nata a Bergamo il 17/02/1968, codice fiscale BSSCDS68B57A794H;
- Bassi Rinaldo, residente a Bottanuco via S. Pellico n. 1, nato a Bottanuco il 09/04/1946, codice fiscale BSSRLD46D09B088W;
- Bassi Lorenzo, residente a Bottanuco via S. Pellico n. 7, nato a Bergamo il 26/09/1965, codice fiscale BSSLNZ65P26A794F;
- Esposito Eva, residente a Bottanuco via Partigiani n. 11, nata a Bottanuco il 26/09/1951, codice fiscale SPSVEA51P66B088G;
- Locatelli Emilio, residente a Bottanuco via Roma n. 11, nato a Bottanuco il 03/07/1936, codice fiscale LCTMLE36L03B088P;
- Lodovici Eugenio, residente a Bottanuco via Cavour n. 1, nato a Bottanuco il 11/05/1938, codice fiscale LDVGRD38E11B088K;
- Lodovici Felice Roberto, residente a Bottanuco via Roma n. 9, nato a Ponte S. Pietro il 22/09/1964, codice fiscale LDVFCR64P22G856O;
- Lodovici Giovanni, residente a Bottanuco via Cavour n. 5, nato a Ponte S. Pietro il 09/11/1970, codice fiscale LDVGNN70S09G856V;
- Lodovici Irma, residente a Bottanuco via Madre Teresa di Calcutta n. 21, nata a Bergamo il 19/12/1961, codice fiscale LDVRMI61T59A794V;
- Lodovici Lionella, residente a Bottanuco via Silvio Pellico n. 24, nata a Bottanuco il 21/03/1960, codice fiscale LDVLLL60C61B088U;
- Lodovici Natale, residente a Bottanuco via Cavour n. 67, nato a Bottanuco il 17/12/42 codice fiscale LDVNLL42T17B088N;
- Lodovici Pio Giovanni, residente a Bottanuco via S. Giorgio n. 53, nato a Bottanuco il 11/09/1934, codice fiscale LDVPVN34P11B088V;
- Lodovici Severino, residente a Bottanuco via Cavour n. 1, nato a Bottanuco il 28/08/1936, codice fiscale LDVSRN36M28B088H;
- Mangili Lorenza, residente a Bottanuco via S. Pellico n. 1, nata a Bonate Sopra il 25/01/1952, codice fiscale MNGLNZ52A65A963P;
- Manzini Luigi, residente a Bottanuco via Partigiani n. 11, nato a Bottanuco il 04/08/1948, codice fiscale MNZLGU48M04B088R;

- Pagnoncelli Bambina Maria, residente a Bottanuco via Roma n. 9, nata a Bottanuco il 17/07/1935, codice fiscale PGNBBN35L57B088G;
- Pagnoncelli Gian Paolo, residente a Bottanuco via A. Manzoni n. 3, nato a Bottanuco il 30/01/1948, codice fiscale PGNGPL48A30B088W;
- Pagnoncelli Ornella, residente a Bottanuco via A. Manzoni n. 3, nata a Bottanuco il 10/10/1949, codice fiscale PGNRLL49R50A794Y;
- Pagnoncelli Teresa, residente a Bottanuco via Roma n. 11, nata a Bottanuco il 28/12/1938, codice fiscale PGNTRS38T68B088B;
- Ravasio Antonio, residente a Bottanuco via Madonnina n. 24, nato a Bottanuco il 09/10/1957, codice fiscale RVSNTN57R09B088D;
- Ravasio Gemma, residente a Bottanuco via Madonnina n. 24, nata a Bottanuco il 26/07/1921, codice fiscale RVSGMM21L66B088H;
- Ravasio Giuseppe, residente a Bottanuco via Locatelli n. 39, nato a Bottanuco il 29/05/1956, codice fiscale RVSGPP56E29B088P;
- Ravasio Mariangela Francesca, residente a Bottanuco via Madonnina n. 24, nata a Bottanuco il 12/03/1963, codice fiscale RVSMNG63C52B088L;
- Verzeni Antonia Carla, residente a Suisio via E. De Amicis n. 2, nata a Bottanuco il 13/06/1945, codice fiscale VRZNNC45H53B088B;
- Verzeni Giuseppe, residente a Bottanuco via Trento n. 3, nato a Bottanuco il 26/11/1946, codice fiscale VRZGPP46S26B088R;

in qualità di Proprietari delle aree situate nel Comune censuario e amministrativo di Bottanuco (provincia di Bergamo), individuate catastalmente al foglio n. 9 mappali n. 263-1206-994-2815-325-1398-989-256-2453-4395-4392 di superficie catastale mq 23.000,00;

tutti soggetti nel seguito del presente atto denominati semplicemente **“Soggetti Privati”**;

PREMESSO

-
- A) che i soggetti privati dichiarano di avere la piena disponibilità delle aree interessate e conseguentemente di essere in grado di assumere senza riserve gli obblighi derivanti dalla convenzione;
- B) che le aree di cui alla convenzione hanno una superficie territoriale complessiva di mq 24.876,39, così composta:
- mq 23.853,00, superfici aree di proprietà dei lottizzanti come da tabella “RIPARTIZIONE SUPERFICIE RECINTABILE LOTTI, ACCORDATA CON PL” riportata nella tav. n° 3;
 - mq 1.023,39 superficie strada esistente.

Il tutto con destinazione urbanistica come da CDU allegato;

- C) che le modalità di intervento sono quelle previste dall'art. 36 dal Documento di Piano del nuovo P.G.T. ed in particolare "titolo abilitativo convenzionato" qui denominato «AT4 Area via Silvio Pellico»;
- D) che sull'area non gravano vincoli di natura ambientale, paesaggistica, storico architettonica, idrogeologica, sismica o altri vincoli previsti da leggi speciali che ostano alla realizzazione del permesso di costruire convenzionato che la subordinano ad autorizzazioni di altre autorità.

VISTI

- A) La richiesta di Permesso di Costruire convenzionato, con relativi elaborati di progetto allegati, presentata al protocollo generale della scrivente Amministrazione in data con n.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OBBLIGO GENERALE

- 1. I Soggetti Privati si impegnano ad assumere gli oneri e gli obblighi che seguono, precisando che il presente atto è da considerarsi per se vincolante e irrevocabile in solido fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune ai sensi della presente convenzione.

ART. 2 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- 1. Tutte le premesse fanno parte integrante della convenzione.
- 2. I Soggetti Privati sono obbligati in solido per sé e per loro aventi causa a qualsiasi titolo; si deve pertanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della convenzione, gli obblighi assunti dai Soggetti Privati con la presente convenzione si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune e non sono opponibili alle richieste di quest'ultimo.
- 3. In caso di trasferimento le garanzie già prestate dai Soggetti Privati non vengono meno e non possono essere estinte o ridotte se non dopo che il successivo avente causa a qualsiasi titolo abbia prestato a sua volta idonee garanzie a sostituzione o integrazione.
- 4. I soggetti privati dovranno dare comunicazione al Comune, a mezzo lettera raccomandata A/R, di ogni trasferimento a terzi entro e non oltre 30 gg. dalla formalizzazione dello stesso.
- 5. La sottoscrizione della convenzione costituisce piena acquiescenza alle future determinazioni comunali necessarie all'esecuzione delle previsioni della medesima con rinuncia espressa a opposizioni o contenzioso nei confronti degli atti del Comune allo scopo finalizzati e conformi allo stessa.

ART. 3 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI

1. La presente convenzione ha durata di anni 10 (dieci) decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente atto.
2. Ai sensi dell'art. 28, comma 5, n. 3, della L. 1150/1942 e dell'art. 46 della L.R. n. 12/2005, gli interventi nei singoli lotti interni all' "AT4 via Silvio Pellico" dovranno essere completati entro e non oltre il suindicato termine.
3. Tutte le opere di urbanizzazione, come successivamente descritte, devono essere ultimate entro il termine massimo di 5 (cinque) anni dalla data di sottoscrizione del presente atto.
4. Come previsto dall'art. 36 comma 2 della L.R. n. 12/2005 il rilascio di qualsiasi titolo abilitativo nei singoli lotti è subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria ovvero alla realizzazione delle medesime da parte dei soggetti privati contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso di costruire.
5. In ogni caso, fermi restando i termini diversi e specifici previsti dalla presente convenzione, tutti gli adempimenti prescritti da questa, non altrimenti disciplinati, devono essere eseguiti e ultimati entro il termine massimo di 10 (dieci) anni. Entro lo stesso termine i Soggetti Privati, o chi per essi, dovranno aver completato l'edificazione degli interventi previsti dal permesso di costruire convenzionato;
6. La cessione della proprietà delle aree per le urbanizzazioni, nonché delle aree per attrezzature e servizi pubblici, previste dalla convenzione e individuate nella Tavola n. 4 allegata alla presente Convenzione, sono cedute in forma gratuita al Comune direttamente sin d'ora con la firma della convenzione.
7. Le aree sono cedute libere da iscrizioni ipotecarie, trascrizioni e annotazioni pregiudizievoli, da servitù passive apparenti e non apparenti, da usufrutti ed usi, da oneri e gravami, vincoli di ogni specie.

Art. 4 – CONSISTENZA DEGLI INTERVENTI

1. I soggetti privati si obbligano a dare esecuzione a quanto previsto dalla presente convenzione in conformità alle disposizioni nella stessa contenute.
2. L'edificazione avverrà in conformità alle previsioni dei seguenti elaborati che vengono allegati al presente atto per divenirne parte integrante e sostanziale:
 - a) Tav. 1: Rilievo strumentale area – Estratti PGT – Mappa;
 - b) Tav. 2: Piano parcellario – Dati planivolumetrici;
 - c) Tav. 3: Planivolumetrico;
 - d) Tav. 4: Disegno urbano – Aree da cedere al Comune;
 - e) Tav. 5: Opere di urbanizzazione.
3. Il progetto del Permesso di Costruire convenzionato è parte integrante e sostanziale della presente convenzione; il Comune e i Soggetti Privati, in pieno accordo, stabiliscono che gli atti di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), ed e), quali atti pubblici allegati alle deliberazioni di adozione e approvazione e per tale motivo depositati negli originali del Comune, individuabili univocamente e inequivocabilmente, non vengono allegati materialmente alla convenzione.

Art. 5 – VERIFICA DOTAZIONE STANDARD URBANISTICI

1. La dotazione minima di standard è determinata dall'All. 1 “Dimensionamento del Piano dei Servizi” del nuovo P.G.T., tabella 4.

Art. 6 – CESSIONE DI AREE PER STANDARD E PER REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA

1. Ai sensi dell'art. 28 della L. n. 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. a), della L.R. n. 12/2005, con la stipula della presente convenzione i Soggetti Privati cedono gratuitamente, con il consenso del Comune che come in epigrafe rappresentato accetta, le aree destinate a standard urbanistico quali descritte al precedente art. 5 per mq 4.898,68 e aree da destinare a strade per mq 2.961,00, per un totale di mq 7.859,68 di aree da cedere, meglio individuate nella tavola n.4.
2. Fino al completamento delle opere di urbanizzazione ed al contestuale collaudo delle stesse, le aree oggetto di cessione resteranno in uso gratuito ai soggetti privati e/o del soggetto che sarà tenuto a realizzare le predette opere.
3. Delle aree oggetto di cessione i soggetti privati garantiscono sin d'ora al Comune la piena disponibilità e libertà da pesi, ipoteche, servitù, trascrizioni pregiudizievoli, diritti personali e reali spettanti a terzi.

Art. 7 – ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

1. I soggetti privati, in relazione alle previsioni legislative di cui agli artt. 43 e 44 della L.R. n. 12/2005, si obbligano ad assumere a proprio carico gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria come di seguito indicato:

a. <u>Oneri di urbanizzazione primaria</u>	<u>€ 157.440,00 = mq. 8.000,00 x € 19,68;</u>
b. <u>Oneri di urbanizzazione secondaria</u>	<u>€ 181.920,00 = mq. 8.000,00 x € 22,74;</u>
2. La somma complessivamente dovuta dai soggetti privati a titolo di oneri di urbanizzazione ammonta dunque ad **€ 339.360,00**.
Tale importo verrà scomputato interamente delle opere di urbanizzazione primaria indicate nel successivo art. 8, previo rilascio da parte dei soggetti privati di idonea fideiussione assicurativa.
3. Ai sensi dell'art. 38, comma 7 bis, della L.R. 11 marzo 2005, n. 12, l'ammontare degli oneri dovuti, così come calcolato e determinato nel presente articolo secondo quanto previsto dalla deliberazione di C.C. n 42 del 30 novembre 2009, rimarrà invariato e non potrà subire aumenti, a condizione che la richiesta di permesso di costruire ovvero la denuncia di inizio attività relativa alla costruzione degli edifici residenziali, siano presentati entro e non oltre 36 mesi dalla data di esecutività della delibera di approvazione del Permesso di Costruire Convenzionato. Oltre tale termine l'ammontare degli oneri di urbanizzazione dovuti, ove ne sussistano le condizioni di legge, sarà rideterminato con riferimento alla data di presentazione della richiesta del titolo abilitativo edilizio, solo nel caso in cui il nuovo importo sia superiore a quanto riportato nell'art. 8 comma 1.
4. I Lottizzanti si impegnano, infine, a garantire, nei modi previsti dalla normativa vigente, la maggiorazione percentuale del contributo di costruzione prevista dalla art. 43, comma 2 bis, L.R.

12/2005 per gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto che relativamente al piano attuativo oggetto della presente convenzione è pari a circa l' 85,00% del totale (riferito alle superfici catastali) che costituisce superficie agricola nello stato di fatto.

6. I Lottizzanti si impegnano a versare la quota dovuta per il contributo relativo al costo di costruzione relativamente a tutti gli interventi previsti dal Piano Attuativo e verrà corrisposta al momento del rilascio del permesso di costruire e/o presentazione della DIA relativa all'edificazione dei singoli edifici, salva la facoltà dei Lottizzanti di corrispondere detto contributo in più rate a norma dell'art. 48, comma 7, LR n. 12/2005, previo rilascio di idonea fideiussione assicurativa.

Art. 8 – OPERE DI URBANIZZAZIONE

1. i Soggetto privati si impegnano a far realizzare, a proprie spese, le seguenti opere di urbanizzazione primaria, come meglio identificate nella tavola n. 5, ed allegate alla presente convenzione:

a. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO € 500.000,00

Il totale complessivo del valore delle opere di urbanizzazione primaria è pari a € 500.000,00 (eurocinquecentomila/00) da realizzare a scomputo di quanto dovuto a titolo di oneri di urbanizzazione. Ove la realizzazione delle opere sopra indicate comporti costi maggiori rispetto a quelli preventivati, gli stessi saranno interamente a carico dei soggetti privati

2. Il titolo abilitativo edilizio per la realizzazione delle opere di urbanizzazione sarà gratuito ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. c), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
3. Per quanto riguarda l'eventuale manomissione di suolo pubblico, peraltro esente da Tosap riguardando l'esecuzione di opere pubbliche, i soggetti privati si impegnano a ripristinare in ogni sua parte tutte le aree pubbliche manomesse al fine della realizzazione dell'intervento in oggetto, a suo totale carico e senza nulla pretendere dall'Amministrazione Comunale.
4. In conformità all'art. 44, comma 2, della L.R. n. 12/2005, le opere di urbanizzazione primaria verranno eseguite contestualmente alla realizzazione degli interventi sia pubblici che privati e dovranno essere ultimate nel termine previsto dal contratto d'appalto che verrà stipulato con i Soggetti privati individuato a norma del successivo art. 9 e, comunque, nel termine previsto dal presente atto.
5. I Soggetti privati assumono a proprio totale carico tutti gli oneri per l'esecuzione delle opere di allacciamento del comparto ai pubblici servizi.

ART. 9 - OPERE DI URBANIZZAZIONE IN REGIME DI ESCLUSIVA

1. Le opere per le reti ENEL, TELECOM, HIDROGEST ed E-ON sono riservate per disposizione normativa o convenzionale ai soggetti che operano in regime di esclusiva:
 - a. ACQUEDOTTO: per quel che concerne l'acquedotto i Soggetti Privati dovranno richiedere l'approvazione del progetto esecutivo al Comune che ne indicherà i materiali idonei, secondo

quanto prescritto dal Regolamento di Igiene Locale vigente; si dovrà richiedere il preventivo di spesa alla ditta concessionaria e pagarne il relativo importo.

- b. RETE DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA: la predisposizione del cavidotto per l'impianto sarà eseguito previa necessaria intesa con Enel.
 - c. RETI TELEFONICHE: la predisposizione del cavidotto per l'impianto telefonico sarà eseguito previa necessaria intesa con gli organi preposti da Telecom.
 - d. GAS METANO: per quanto riguarda la rete di distribuzione gas metano si dovrà richiedere il preventivo di spesa alla ditta concessionaria e pagarne il relativo importo.
2. La progettazione, l'esecuzione, l'ultimazione ed il collaudo di queste opere sono soggette ai medesimi termini (cinque anni) previsti per le opere di urbanizzazione primaria.

ART. 10 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ESTRANEE AL REGIME CONVENZIONALE

1. Risultano estranee al regime convenzionale e pertanto da eseguirsi a cura e spese esclusive dei Soggetti Privati a prescindere dalle obbligazioni derivanti dalla disciplina urbanistica, le seguenti opere:
 - a. eventuali strade a fondo cieco e relativi spazi di sosta in carreggiata, non previsti come da cedere al Comune né da asservire all'uso pubblico, dal progetto esecutivo o dal planovolumetrico, da chiudere con cancello o con barra mobile prima dell'immissione sulla strada pubblica o di uso pubblico;
 - b. passaggi ciclabili e pedonali afferenti alle singole utilizzazioni;
 - c. posti macchina interni ai lotti ancorché obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni;
 - d. verde privato in genere, interno ai singoli lotti ancorché obbligatorio ai sensi delle vigenti disposizioni;
 - e. illuminazione degli accessi, protezione e automazione elettronica o meccanica degli stessi;
 - f. allaccio e installazione dei contatori e delle altre apparecchiature inerenti le utenze private.

ART. 11 - VARIANTI

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 12, della legge regionale n. 12 del 2005, è consentito apportare in fase di esecuzione, senza la necessità di approvazione di preventiva variante, modificazioni planovolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione previste negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione del PGT, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici, di uso pubblico ed a vincolo di destinazione pubblica.

2. Non sono considerate varianti e pertanto sono sempre ammesse, purché siano conformi al regolamento edilizio e, in particolare, alle norme di attuazione del PGT e ai criteri costruttivi ivi previsti:
 - a. l'edificazione di volumi e di spazi con configurazione non radicalmente diversa dagli esempi descritti negli elaborati del planivolumetrico, sempre nel rispetto delle distanze legali;
 - b. l'edificazione in aderenza su lotti contigui interni al comparto, anche ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
 - c. lo spostamento dei passi carrai previsti nelle planimetrie del permesso da costruire convenzionato, ferma restando la disciplina del nuovo codice della strada e del relativo regolamento di attuazione;
 - d. la formazione di percorsi di penetrazione privati interni ai lotti;
 - e. lo spostamento, la soppressione o la nuova introduzione di una o più dividenti tra i lotti, con la variazione del numero di questi ultimi, fatta salva la non modificabilità dell'ubicazione, della conformazione e dell'estensione delle aree destinate all'uso pubblico.
3. Le varianti eccedenti le ipotesi di cui al comma 2 ma non eccedenti le ipotesi di cui al comma 1, devono essere esplicitamente autorizzate con atto di assenso da parte del Comune.
4. Le variazioni non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di attuazione della convenzione di cui all'articolo 3.

Art. 12 – COLLAUDI

1. L'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria sarà controllata dai competenti Uffici Comunali anche in corso d'opera, mediante ispezioni a mezzo di propri tecnici, al fine di accertare la rispondenza ai progetti e di effettuare tutte le misurazioni e le verifiche che si riterrà necessarie. E' fatta salva la facoltà del Comune di nominare un Collaudatore in corso d'opera, nel qual caso il collaudo finale dovrà recepire le risultanze dei collaudi in corso d'opera.
2. Dell'ultimazione dei lavori di urbanizzazione dovrà essere data comunicazione ai competenti uffici comunali a mezzo lettera raccomandata A/R.
3. L'esecuzione in conformità alle normative tecniche delle opere di cui sopra dovrà essere attestata mediante collaudo finale effettuato da professionisti incaricati dal Comune con spese a carico dei soggetti privati, nella misura stabilita dalle vigenti tariffe professionali.
4. Il collaudo finale dovrà avvenire entro tre mesi dalla comunicazione di fine lavori previa nomina del Collaudatore a seguito di relativa richiesta da parte dei soggetti privati. Se il Comune non procede alla nomina del Collaudatore entro tre mesi dalla richiesta di nomina pervenuta al Comune da parte dei soggetti privati, quest'ultimi potranno provvedere direttamente alla nomina scegliendo il Collaudatore nell'Albo regionale dei Collaudatori.
5. La manutenzione e la conservazione delle aree interessate dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione, ancorché già cedute formalmente al Comune, resta a carico dei Soggetti Privati sino all'approvazione del collaudo finale, o, in assenza del collaudo per inadempimento del Comune, sino alla scadenza dei termini di cui al comma 4 (6 mesi dall'ultimazione delle opere).

Art. 13 – GARANZIE PER L'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI CONVENZIONALI

1. A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi assunti con la convenzione, i soggetti privati prestano adeguata garanzia finanziaria, con polizza fideiussoria n. in data emessa da, per Euro 500.000,00 (eurocinquecentomila/00) con scadenza incondizionata fino alla restituzione dell'originale o di equipollente lettera liberatoria da parte del Comune.
2. La garanzia non può essere estinta se non previo favorevole collaudo tecnico di tutte le opere di urbanizzazione e di regolarità di ogni altro adempimento connesso; tuttavia la garanzia può essere ridotta in corso d'opera, su richiesta dei Soggetti Privati, quando una parte funzionale autonoma delle opere sia stata regolarmente eseguita e, sempre previa collaudo, anche parziale, il Comune ne abbia accertato la regolare esecuzione.

ART. 14 - REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

1. Successivamente la registrazione e trascrizione della convenzione, i Soggetti Privati potranno presentare le domande per ottenere i Permessi di Costruire ovvero le Denuncie di Inizio Attività per l'edificazione in conformità ai vigenti strumenti urbanistici.
2. L'efficacia dei permessi di costruire o delle denuncie di inizio attività, in qualunque forma ai sensi del comma 1, è subordinata al pagamento del costo di costruzione di cui all'articolo 16 del D.P.R. n. 380 del 2001 e agli articoli 43, 44 e 48 della legge regionale n. 12 del 2005 e dell'adeguamento degli oneri di urbanizzazione se ricorrono le condizioni di cui all'art. 7 comma 3 della presente convenzione.

ART. 15 - SPESE

1. Tutte le spese, comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, come pure le spese afferenti la redazione dei tipi di frazionamento delle aree in cessione, quelle inerenti i rogiti notarili e ogni altro onere annesso e connesso, sono a carico esclusivo dei Soggetti Privati, secondo la tabella di cui alla Tav. 3 (Ripartizione S.L.P. proposta col il P.L.).

ART. 16 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI

1. I Soggetti Privati rinunciano ad ogni diritto di iscrizione di ipoteca legale che potesse competere in dipendenza della presente convenzione.
2. Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del Piano di Governo del Territorio; trova altresì applicazione, per quanto occorra, l'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342 per cui le cessioni delle aree e delle opere di urbanizzazione di cui alla presente convenzione non sono rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 17 – FORO COMPETENTE

1. Per ogni controversia che possa insorgere in relazione all'attuazione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il foro di Bergamo.

Art. 18 – DISCIPLINA APPLICABILE

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa riferimento alla vigente disciplina legislativa e regolamentare statale, regionale e comunale vigente in materia, ed in particolare alle disposizioni della L. n. 1150/1942, della L.R. n. 12/2005, nonché, nei limiti in cui sia applicabile, del D.P.R. n. 380/2001.

Art. 19 – DISPENSA

1. Le parti dispensano espressamente me, pubblico ufficiale rogante, della lettura degli allegati.
2. Richiesto io segretario comunale rogante, ho ricevuto questo atto dattiloscritto in parte da me e in parte da persona di mia fiducia su n. facciate intere e quanto sino alla Sin qui scritto, e di esso ho dato lettura ai comparenti, i quali, a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alle loro volontà e con me lo sottoscrivono.

Letto, confermato e sottoscritto, li _____

I Soggetti Privati

	proprietari	firma per accettazione
1.	Angioletti Angela	Angioletti Angela
2.	Bassi Giuseppe	Bassi Lorenzo
3.	Bassi Claudia Sonia	Bassi Claudia Sonia
4.	Bassi Rinaldo	Bassi Rinaldo
5.	Mangili Lorenza	Mangili Lorenza
6.	Manzini Luigi	Manzini Luigi
7.	Esposito Eva	Esposito Eva
8.	Pagnoncelli Gian Paolo	Pagnoncelli Gian Paolo
9.	Pagnoncelli Ornella	Pagnoncelli Ornella
10.	Verzeni Antonia Carla	Verzeni Antonia Carla
11.	Verzeni Giuseppe	Verzeni Giuseppe
12.	Ravasio Antonio	Ravasio Antonio
13.	Ravasio Gemma	Ravasio Gemma
14.	Ravasio Giuseppe	Ravasio Giuseppe
15.	Ravasio Mariangela Francesca	Ravasio Mariangela Francesca
16.	Locatelli Emilio	Locatelli Emilio

17.	Pagnoncelli Teresa	<i>Teresa Pagnoncelli</i>
18.	Lodovici Pio	<i>Lodovici Pio</i>
19.	Lodovici Eugenio	<i>Lodovici Eugenio</i>
20.	Lodovici Natale	<i>Lodovici Natale</i>
21.	Lodovici Lionella	<i>Lodovici Lionella</i>
22.	Lodovici Irma	<i>Lodovici Irma</i>
23.	Lodovici Felice Roberto	<i>Lodovici Felice Roberto</i>
24.	Lodovici Giovanni	<i>Lodovici Giovanni</i>
25.	Pagnoncelli Bambina	<i>Pagnoncelli Bambina</i>
26.	Lodovici Severino	<i>Lodovici Severino</i>

Il Comune